Ravvedimento operoso e cumulo giuridico delle sanzioni: istituiti i codici tributo per il versamento della sanzione unica

Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per consentire il versamento, mediante i modelli F24, della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Con l’istituzione dei nuovi codici tributo, l’Agenzia rende operativa, anche sul piano dei versamenti, la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

La novità assume particolare importanza perché consente al contribuente, in presenza di una pluralità di violazioni tra loro riconducibili alle fattispecie di concorso o progressione previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, di beneficiare congiuntamente di due meccanismi di attenuazione del carico sanzionatorio: la determinazione di una sanzione unica secondo le regole del cumulo giuridico e l’applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

Dichiarazione IRAP 2025:

novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull’IRAP

Cos’è il Modello IRAP 2025?
Il modello IRAP 2025, approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2025 (prot. n. 127533/2025), deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta 2024.

 Novità Principali
Inserita la Sezione XXII – Concordato Preventivo Biennale (CPB) nel quadro IS.

Maggiore attenzione alla segnalazione degli Aiuti di Stato nel Registro nazionale RNA.

Aggiornamenti nella gestione delle sanzioni per dichiarazioni omesse o tardive.

Chi deve presentare la dichiarazione?
Sono obbligati:
Società di persone (S.n.c., S.a.s., ecc.)
Società di capitali (S.r.l., S.p.A., ecc.)
Enti pubblici e privati, trust e stabili organizzazioni estere
Amministrazioni pubbliche

 Scadenze IRAP 2025
31 ottobre 2025: termine ordinario per i soggetti con esercizio solare

Entro 90 giorni (fino al 29 gennaio 2026) con sanzione ridotta
Dopo 90 giorni: dichiarazione considerata omessa

⚠ Sanzioni
Tardiva: 250 €, riducibile a 25 € con ravvedimento (codice F24: 8911)

Dichiarazione IRAP 2024: novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull'IRAP

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024, approvato il nuovo modello di dichiarazione "Irap 2024" con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il nuovo modello IRAP è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

Dichiarazione IRAP 2023: novità, termini e sanzioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023, prot. n. 55548/2023, approvato il nuovo modello di dichiarazione "Irap 2023" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2022.

Il nuovo modello Irap è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

Dichiarazione IRAP 2022: novità, termini e sanzioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022, approvato il nuovo del modello di dichiarazione "Irap 2022" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2021. Il nuovo modello Irap 2022 è composto dal frontespizio e dai quadri IQ (Persone fisiche), IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE, (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento) e IS (Prospetti vari).

Il modello deve essere utilizzato per presentare per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Pertanto al tal fine, non ha alcuna efficacia l'abolizione dell'IRAP, a decorrere dal 2022, per gli imprenditori individuali e lavoratori autonomi prevista dalla legge di Bilancio 2022.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2021

In questo numero:
• il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. n. 472/1997;
• la nozione di inerenza dei costi nel reddito d'impresa (si consolida l'orientamento secondo cui il contribuente è tenuto a dimostrare l'inerenza in termini qualitativi);
• la richiesta al giudice del cumulo giuridico delle sanzioni;
• la tassazione dell'utilizzo della riserva da rivalutazione a copertura dei prelievi del titolare dell'impresa individuale;
• il Fondo patrimoniale (la Corte di Cassazione conferma che l'estraneità dei debiti dalla matrice "familiare" può essere provata anche in via presuntiva;
• gli obblighi contributivi del socio e amministratore di S.r.l. già iscritto alla gestione separata Co.Co.Co. presso l'Inps (la Corte di Cassazione esclude la doppia contribuzione se l'amministratore si limita a far da referente per clienti, fornitori e assume personale);
• il Tax credit patrimonializzazione per le società di medie dimensioni.

Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

All’omessa o tardiva emissione di più e-fatture applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97. Mentre è impossibile applicare il suddetto cumulo per il computo delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso della mancata (o tardiva) emissione di più fatture nei termini legislativamente previsti. In pratica, confermato il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *“Anteprima on*

line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Le nuove dichiarazioni integrative a favore *ex* art. 5 D.L. n. 193/2016

di Elia Orsi

C.d. “rottamazione dei carichi inclusi in ruoli affidati”: aspetti di riflessione e criticità

di Alvise Bullo ed Elena De Campo

MANOVRA 2017

Imprese individuali (comprese quelle familiari) e società di persone. I nuovi regimi IRI e per cassa

Analisi normativa degli articoli 5 e 68 del D.D.L. di Bilancio 2017

*Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127-bis) – **Artt. 5 e 68***

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Civili Tributarie

Concorso di violazioni e continuazione
Violazioni della stessa indole

L'omessa dichiarazione ICI protratta per più anni integra autonome violazioni «*della stessa indole*»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18230 del 16 settembre 2016: «*SANZIONI TRIBUTARIE – Disposizioni generali – Concorso di violazioni e continuazione – Violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi a tributi locali – Violazioni concernenti le dichiarazioni ai fini ICI – Omessa denuncia per più annualità – Sanzionabilità di ciascun anno di imposta – Violazioni della stessa indole che vengono commesse in periodi di imposta diversi – Applicazione della sanzione mediante il cumulo giuridico di cui al comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Ammissibilità • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento di appello – Produzione di nuovi documenti ex art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992 – Limitazione della norma ai soli documenti in precedenza non disponibili – Esclusione – Conseguenze – Documenti tardivamente prodotti in primo grado – Ammissibilità – Condizioni – Termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Applicabilità – Fondamento – Art. 58, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546*»

Vincolo della progressione

Omissione del versamento di acconti cui ha fatto seguito l'omesso versamento del saldo. Applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni per *progressione*

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 21570 del 26 ottobre 2016: «*SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Diverse violazioni "riunibili" in ragione della*

loro progressione – Violazioni in materia di riscossione delle imposte – Omissioni relative al versamento di acconti cui ha fatto seguito una serie di omessi versamenti dei saldi delle imposte dovute – Vincolo della progressione – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Fattispecie – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

Iscrizione ipotecaria "*esattoriale*" – Nullità per violazione dell'obbligo
del contraddittorio endoprocedimentale

Ipoteca esattoriale: confermato l'obbligo di preventiva comunicazione dell'iscrizione a tutela del contraddittorio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 18349 del 19 settembre 2016: «*RISCOSSIONE – Riscossione coattiva – Iscrizione di ipoteca – Ipoteca "esattoriale" ex art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Regime anteriore al DL n. 70 del 2011 – Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente – Necessità – Fondamento – Omissione – Nullità dell'iscrizione ipotecaria – Sussistenza – Inefficacia – Esclusione – Ordine di cancellazione da parte del giudice – Necessità • FAMIGLIA – Rapporti patrimoniali tra coniugi – FONDO PATRIMONIALE – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Condizioni • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Legittimazione passiva processuale – Ricorso contro iscrizione di ipoteca – Motivi di ricorso concernenti sia l'attività dell'agente della riscossione sia dell'Ente impositore (nella specie Agenzia delle entrate) – Presenza di motivi di ricorso concernenti la fondatezza della pretesa fiscale a base dell'iscrizione ipotecaria in ragione della nullità ed inesistenza degli atti presupposti (ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate) – Soggetto legittimato passivo nel giudizio sulla fondatezza*

della pretesa fiscale – Ente impositore -Fondamento – Art. 10, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Commissioni Tributarie:

Violazioni nella trasmissione telematica
Sanzioni per gli intermediari

Tardiva trasmissione telematica di più dichiarazioni: per il computo delle sanzioni si applica il cumulo giuridico *ex* art. 12 del D.Lgs. n. 472/97

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXX – Sentenza n. 4251 del 18 luglio 2016: «*SANZIONI AMMINISTRATIVE – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI – Intermediari incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Applicazione delle sanzioni ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997, in caso di omessa trasmissione nei termini delle dichiarazioni fiscali da parte dei soggetti incaricati – Tardiva presentazione nei termini di 110 dichiarazioni di clienti – Pluralità di violazioni – Molteplici violazioni della stessa norma – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Concorso materiale omogeneo – Conseguenze – Applicazione del cumulo giuridico – Fondamento – Cumulo materiale – Esclusione – Art. 7-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 12, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472*»

Attività vivaistica
Reddito agrario

Il vivaio che compra piante per poi rivenderle non produce, sempre e comunque, reddito d'impresa

Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia – Sezione I – Sentenza n. 327 del 29 giugno 2016: «*IMPOSTE SUI REDDITI – IVA*

(Imposta sul valore aggiunto) – IRAP – Agricoltura – Reddito agrario – Attività agricole connesse – Attività effettuate da vivaio – Attenuazione del legame con il fondo – Valorizzazione del momento della cura e dello sviluppo del ciclo biologico – Consegue – Acquisto di piante da terzi produttori – Prova della ricoltivazione o manipolazione – Necessità – Rilevanza della relazione del CTU sul rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri e sulla potenzialità produttiva dell'azienda vivaistica (terra, capitale di esercizio, manodopera) – Artt. 32 e 56-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.»

Prassi

Produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
Qualificazione come attività connessa a quella agricola

Agroenergie. È attività connessa se l'azienda per produrre l'energia fotovoltaica, utilizza inequivocabilmente il fondo

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 98 E del 27 ottobre 2016: «*IMPOSTE SUI REDDITI – Agricoltura – Regime fiscale della produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche – Qualificazione come attività connessa a quella agricola e produttiva di reddito agrario – Società agricole – Società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola – Opzione per determinazione del reddito su base catastale – Esercizio dell'opzione e sua efficacia nella determinazione del reddito – Art. 1, comma 423, della L. 23/12/2005, n. 266 – Art. 1, comma 1093, della L. 27/12/2006, n. 296 – D.M. dell'Economia e delle Finanze del 27/09/2007, n. 213 – Art. 2, del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – Artt. 32 e 56-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2135 c.c.*»

Legislazione

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi *"Registratori telematici"*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016: *«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»*

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l'opzione per l'invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: *«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto*

legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

Indici Istat

Gli indici Istat per il mese di settembre 2016

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.